

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1964

(19^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per la organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea » (161-B) (D'iniziativa dei senatori Pignatelli ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 254

« Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma » (709) (D'iniziativa dei deputati De Maria e De Pascalis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 250, 253, 254
MACCARRONE 251
MARIOTTI, Ministro della sanità 252, 254
PERRINO, relatore 250, 251, 253
SIMONUCCI 253

« Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (724) (D'iniziativa dei senatori Zon-

ca ed altri) e « Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (760) (D'iniziativa dei deputati De Lorenzo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 250
ZONCA 250

La seduta è aperta alle ore 11,20

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, Cassini, D'Errico, Di Grazia, Gatto Simone, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Picardo, Pignatelli, Rosati, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, Segretaria, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)19^a SEDUTA (23 settembre 1964)

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zonca ed altri: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (724) e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo ed altri; Gasco; De Maria e De Pascalis: « Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (760) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zonca, Cassano, Sammek Lodovici, Ajroldi, Cassini, Valsecchi Pasquale e Ferroni: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, Spinelli, Romano, Cortese Giuseppe; Gasco; De Maria e De Pascalis: « Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riterrei opportuno procedere ad un esame congiunto dei due provvedimenti che trattano materia analoga, se, beninteso, il senatore Zonca acconsente. Poichè, però, la discussione potrebbe protrarsi a lungo, proporrei, frattanto, di accogliere il desiderio del Ministro della sanità che sia posto subito in discussione il disegno di legge n. 709, che figura al punto 4 dell'ordine del giorno.

Z O N C A . Non ho nulla contrario a che i due provvedimenti vengano abbinati, con la preghiera però che essi siano posti al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta, perchè si tratta di materia urgente: vi sono concorsi banditi e non possono essere nominate le Commissioni, essendo cessata l'efficacia della legge

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione dei due provvedimenti sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Maria e De Pascalis: « Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, numero 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma » (709) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati De Maria e De Pascalis: « Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, in seguito ad alcune osservazioni fatte dal collega Pignatelli, la discussione venne rinviata per consentire un ulteriore approfondimento del provvedimento.

Comunico che su di esso la 1^a Commissione interni ha espresso il seguente parere: « Nulla da osservare per quanto di competenza di questa Commissione ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

P E R R I N O , relatore Con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, furono emanate le norme relative alla costituzione e al funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, precisamente l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano e l'Istituto per lo studio e la cura dei tumori.

Naturalmente il provvedimento rispecchiava il clima del tempo: esso prevedeva infatti un Consiglio di amministrazione (lo chiamo impropriamente così) costituito da un presidente nominato dal Ministro cui erano attribuiti, sottolineo, poteri delibe-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

19ª SEDUTA (23 settembre 1964)

ranti, e una consulta che dava pareri non vincolanti.

Caduto il fascismo, ci si preoccupò di instaurare un regime commissariale; e tale regime è durato fino all'ottobre del 1963, quando fu nominato il presidente dell'Ente nella stessa persona fisica del commissario. Un mese dopo fu nominata anche la consulta, ma tanto al presidente che alla consulta sono rimaste le originarie funzioni.

Appare quindi evidente che questo stato di cose deve essere superato.

Il disegno di legge al nostro esame mira appunto a conferire agli organi amministrativi degli Istituti in questione una struttura più consona ai principi democratici. Esso prevede infatti che il presidente sia nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della sanità, e sia investito, come i presidenti di tutti gli organi similari, di funzioni esecutive; inoltre, al posto della consulta, è previsto un vero e proprio consiglio di amministrazione, con i poteri deliberanti spettanti a tutti i consigli di amministrazione.

È stata apportata una piccola modifica al disegno di legge originario, nel senso che dei membri del consiglio di amministrazione, quelli designati dal Ministro della sanità sono due. Gli altri sono designati, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della pubblica istruzione e due dal Consiglio superiore di sanità. Il consiglio di amministrazione sarebbe dunque composto di sei membri, oltre che dal presidente. Tale strutturazione è certo conforme al clima democratico nel quale viviamo; vorrei fare soltanto un'osservazione, segnalare cioè l'opportunità, proprio in aderenza ai principi democratici, che il presidente non venga nominato con il solito decreto del Capo dello Stato: e che siano portati da due a tre i membri designati dal Ministro della sanità. Avremmo così un consiglio di sette membri, i quali potrebbero eleggere nel proprio seno il Presidente.

Non ho altre osservazioni da fare.

M A C C A R R O N E . Mi pare che nel complesso il disegno di legge sia opportuno,

anche per il carattere degli Istituti in questione. Vorrei fare però qualche osservazione.

Innanzitutto non vedo perchè in questo consiglio di amministrazione debba sedere un rappresentante del Ministero del tesoro...

P E R R I N O . Perchè questi Istituti sono finanziati dallo Stato.

M A C C A R R O N E . Il Tesoro non è lo Stato...

P E R R I N O . È l'organo che fornisce i fondi a tutti gli altri Ministeri.

M A C C A R R O N E . Occorrerebbe, comunque, stabilire criteri di funzionalità per i vari organi dell'Amministrazione pubblica. Finora mi sembra che sia stato compito esclusivo del Ministero del tesoro tutelare gli interessi dello Stato, come se gli altri Ministeri, quando sono presenti nei consigli d'amministrazione, non fossero in grado di farlo.

Un'altra osservazione ritengo di dover fare sulla doppia rappresentanza del Ministero della sanità: secondo il disegno di legge vi sarebbero cioè due membri da designarsi dal Ministro della sanità e due dal Consiglio superiore di sanità. Mi pare che non si possa accettare questa distinzione, perchè il Consiglio superiore di sanità è un organo interno dell'Amministrazione, con funzioni meramente consultive e poteri d'iniziativa limitati a quelle materie stabilite dalle leggi istitutive. Sarebbe, quindi, più opportuno stabilire che quattro membri sono nominati dal Ministro della sanità, dei quali due su proposta del Consiglio superiore di sanità.

Ciò è importante, signor Ministro, perchè l'attribuire a un organo certe funzioni, che, per sua natura, non ha, finisce per conferire all'organo stesso caratteristiche che il legislatore originariamente non ha inteso dargli. Ecco perchè io sarei più favorevole, ripeto, a riservare al Ministro della sanità la scelta di quattro, magari sei o più rappresentanti, proposti da chi e come si crede.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)19^a SEDUTA (23 settembre 1964)

Terza questione: riterrei opportuno (è un semplice suggerimento e non ne faccio oggetto di una proposta formale) includere nel consiglio di amministrazione rappresentanti degli enti locali, cioè della Provincia e del Comune di Roma, che potrebbero, con la loro presenza in seno al consiglio stesso, collegare tra loro le funzioni istituzionali fondamentali di questi Istituti che stiamo riformando meglio di quanto gli enti predetti non potrebbero fare, dall'esterno, con meri suggerimenti. Escludere completamente gli enti locali dal consiglio di amministrazione mi pare senz'altro una lacuna del disegno di legge, dal momento che essi sono la base dello Stato, nè vale obiettare che essi non partecipano finanziariamente alla vita degli Istituti in questione, dato che gli enti pubblici non sono società per azioni.

Questo è quanto desideravo osservare.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.*
Io pregherei vivamente la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo sottoposto al suo esame, perchè, se si accogliesse le modifiche suggerite, esso ovviamente dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati e se ne ritarderebbe l'entrata in vigore.

Ora, come implicitamente sembra di dedurre dal discorso del senatore Perrino, vi è una specie di gestione commissariale di questi Istituti che si protrae da moltissimo tempo: anche se il Presidente è stato nominato con decreto del Capo dello Stato, in realtà egli è un po' il *deus ex machina*, è una specie di commissario che fa e disfa.

A questo punto, introdurre una componente democratica mi sembra di estrema importanza, specie in considerazione dell'alta funzione sociale di questi Istituti, e preme quindi al Governo di porre fine a questa specie di gestione commissariale. Rimandando il disegno di legge nuovamente alla Camera dei deputati, potrebbero sorgere sentimenti irrazionali o resistenze di altro genere, il che non mi sembra opportuno sia da un punto di vista politico che funzionale. Insieme, pertanto, nel pregare la Commissione di approvare il provvedimento così com'è, salvo presentare poi un'altro piccolo disegno di legge nel quadro, per esempio, della riforma

ospedaliera, riforma che dovrà dare un assetto omogeneo, dal punto di vista giuridico e funzionale, agli ospedali per quanto riguarda anche gli organi amministrativi.

A proposito delle considerazioni fatte dal senatore Maccarrone sulla presenza nel consiglio di amministrazione di un rappresentante del Tesoro, osservo che tale presenza è necessaria, perchè di tutti i finanziamenti fatti dal Ministero della sanità o da altri Ministeri spetta al Tesoro garantire la copertura finanziaria. Se colpe gravi sono emerse nei confronti di certi grossi istituti che fanno capo al Ministero della sanità, ciò è sì dovuto anche alla malafede, ma in parte anche all'imperizia amministrativa veramente spaventosa di certi medici. Ecco perchè mi sembra che il rappresentante del Ministero del tesoro debba figurare nel consiglio di amministrazione per accertare che non vengano erogate somme le quali non trovino rispondenza in impegni di spesa già assunti in bilancio, il che li renderebbe poi non produttivi, non potendo essere i relativi provvedimenti registrati dalla Corte dei conti. Inoltre si può incorrere in quei famosi reati, che vengono poi ingigantiti per motivi politici, anche se talvolta sono in gran parte dovuti all'incapacità di persone non esperte di problemi amministrativi.

Per quanto riguarda i due rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, vorrei far osservare che se è vero che tale organo opera nell'orbita del Ministero della sanità, esso possiede nondimeno una sua individualità, data la sua natura specificamente tecnica. Io ne ritengo opportuno quindi l'intervento nel designare due membri del consiglio di amministrazione, non tanto perchè sotto il profilo giuridico il Consiglio superiore si presenti come entità distaccata dal Ministero della sanità, ma proprio per la sua particolare capacità tecnica.

Si tratta in definitiva di porre fine alla gestione commissariale contro la quale sono state sollevate critiche che hanno colpito la sensibilità del Governo.

Per tutte le ragioni esposte pregherei pertanto la Commissione di non presentare emendamenti al testo in esame e di appro-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

19ª SEDUTA (23 settembre 1964)

varlo così come è pervenuto al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri da designarsi:

- a) due dal Ministro della sanità;
- b) uno dal Ministro del tesoro;
- c) uno dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) due dal Consiglio superiore di sanità.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:

- 1) elegge nel suo seno il vice presidente;
- 2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;
- 3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;
- 4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;
- 5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;
- 6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti ».

(È approvato).

S I M O N U C C I . A nome dei senatori del Gruppo comunista desidero dichiarare che noi ci asterremo dal votare questo provvedimento ed annuncio che al più presto ci faremo promotori di un nuovo disegno di legge che terrà conto dei suggerimenti e delle osservazioni esposte poc'anzi dal senatore Maccarrone.

P E R R I N O , relatore. Mentre mi dichiaro ancora una volta favorevole all'approvazione di questo provvedimento, vorrei richiamare all'attenzione del signor Ministro un voto da me più volte espresso in passato.

La legge che regola il funzionamento del Consiglio superiore di sanità prescrive che — tra gli altri compiti — il Consiglio abbia quello di riunirsi, a sezioni riunite, per esaminare ogni due anni la situazione sanitaria del Paese. Le lunghe discussioni che scaturiscono da questi incontri avrebbero dovuto fornire orientamenti che, raccolti poi in volume, sarebbero stati di grande aiuto all'attività del Ministero della sanità e del Parlamento. Da parecchi anni questa prassi non viene più seguita e, in considerazione della sua utilità, vorrei pregare il ministro Mariotti di ripristinarla.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)19^a SEDUTA (23 settembre 1964)

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Terrò in giusto conto il suggerimento del senatore Perrino.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pignatelli ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per la organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea » (161-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pignatelli, Perrino, Caroli, Samek Lodovici, D'Errico, Chiariello, Zonca, Gatto Simone e Lombardi: « Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per l'organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono stato io stesso a suo tempo relatore.

Il testo del provvedimento pervenutoci dalla Camera dei deputati è stato modificato, rispetto a quello approvato dalla 11^a Commissione del Senato, nel senso che, mentre noi avevamo approvato la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni per l'organizzazione del Congresso in oggetto, la Camera ha ridotto tale contributo a lire 25 milioni.

Poichè il Comitato organizzatore del Congresso ha urgente bisogno di fondi, ritengo che il nostro voto sul presente provvedimento non potrà che essere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del titolo del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per l'organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni a favore del Comitato organizzatore del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari